

Certificati bianchi o Titoli di Efficienza Energetica

<p>Beneficiari</p>	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Distributori di energia elettrica e di gas naturali; ✓ Società controllate dai distributori; ✓ Società operanti nel settore dei servizi energetici, incluse le imprese artigiane e le loro forme consortili, che hanno come oggetto sociale (anche non esclusivo) l'offerta di servizi energetici integrati per la realizzazione e l'eventuale successiva gestione degli interventi; ✓ Soggetti energivori operanti nel settore industriale con un consumo energetico > 10.000 TEP/anno che hanno provveduto alla nomina dell'Energy Manager e che realizzano misure o interventi con una riduzione dei consumi di energia primaria maggiore di una soglia minima fissata dall'AEEG; ✓ Soggetti energivori operanti nei settori civile/terziario/trasporti con un consumo energetico > 1.000 TEP/anno che hanno provveduto alla nomina dell'Energy Manager e che realizzano misure o interventi con una riduzione dei consumi di energia primaria maggiore di una soglia minima fissata dall'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas (AEEG); ✓ Imprese operanti nei settori industriale, civile, terziario, agricolo, trasporti e servizi pubblici, ivi compresi gli Enti pubblici purché provvedano alla nomina del responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia applicando quanto previsto all'art. 19, comma 1, della legge 9 gennaio 1991, n. 10, ovvero si dotino di un sistema di gestione dell'energia certificato in conformità alla norma ISO 50001 e mantengano in essere tali condizioni per tutta la durata della vita tecnica dell'intervento.
<p>Riferimenti normativi</p>	<p>D.M. 20 luglio 2004 "Elettrico" ("Efficienza energetica – Usi finali dell'energia") e "Gas" ("Risparmio energetico e sviluppo delle fonti rinnovabili – Obiettivi nazionali"), come modificati dal DM 21 dicembre 2007 e dal DM 28 dicembre 2012: stabiliscono <u>obblighi annuali di efficienza energetica / di risparmio energetico e sviluppo di fonti rinnovabili per i distributori di energia elettrica e di gas naturale con più di 50.000 clienti finali</u>. L'adempimento a tale obbligo può essere espletato dai soggetti obbligati sia in via diretta tramite un'azione diretta di miglioramento energetico (ovvero la realizzazione diretta di progetti di risparmio energetico) sia acquistando titoli di efficienza energetica da altri soggetti (vedi precedente lista soggetti beneficiari).</p> <p>Deliberazione AEEG EEN 9/11: linee guida per la preparazione, esecuzione e valutazione dei progetti di risparmio energetico di interesse del meccanismo dei certificati bianchi.</p>
<p>Finalità dello strumento</p>	<p>Incrementare l'efficienza energetica negli usi finali dell'energia attraverso un meccanismo di obblighi (obiettivi da raggiungere) e di opportunità di valorizzazione, su apposito mercato, dei risultati di risparmio energetico conseguiti dai beneficiari.</p> <p>Il DM 28/12/12 ha introdotto delle novità nel meccanismo di incentivazione finalizzate a utilizzare il sistema dei certificati bianchi per sostenere interventi di efficientamento energetico nel settore industriale e infrastrutturale.</p>
<p>Tipologia ed entità del sostegno <i>(continua)</i></p>	<p>Al conseguimento di risultati di risparmio energetico, debitamente verificati e certificati, i soggetti beneficiari ottengono dei Titoli di Efficienza Energetica (TEE o Certificati Bianchi) che certificano e quantificano la riduzione dei consumi conseguita attraverso aggiustamenti e progetti di incremento dell'efficienza energetica (1 TEE corrisponde a 1 TEP di risparmio). E' necessario però che i progetti di risparmio energetico sviluppati conseguano una <u>soglia minima di risparmio</u> al fine di poter essere ammessi al processo di verifica e certificazione e quindi, conseguentemente, all'emissione dei TEE.</p>



(continua)

**Tipologia ed
entità del
sostegno**

In considerazione delle differenti metodiche che possono essere utilizzate per la valutazione del risparmio conseguito (standardizzata, analitica o a consuntivo) le soglie minime di risparmio stabilite sono le seguenti (in termini di risparmio netto integrale, RNI):

- per i progetti standardizzati: 20 TEP/anno;
- per i progetti analitici: 40 TEP/anno;
- per i progetti a consuntivo: 60 TEP/anno.

Il calcolo del risparmio integrale netto associato ad un intervento/progetto tiene conto del risparmio energetico che si sarebbe comunque verificato per l'evoluzione tecnologica, di mercato e normativa (tramite applicazione di apposito coefficiente α) e della durabilità dell'intervento / progetto (ovvero della vita utile dell'intervento durante la quale si genera un risparmio di energia; ciò si valorizza mediante applicazione di apposito coefficiente τ). Di fatto il coefficiente τ aumenta la redditività dei progetti allineando la durata di riconoscimento degli incentivi alla durata tecnica dell'intervento e abbassando le soglie di risparmio minime necessarie per richiedere i titoli.

I risparmi conseguiti nell'ambito dei diversi progetti di risparmio energetico sono contabilizzati, e concorrono quindi al conseguimento dell'obiettivo annuale dei soggetti obbligati, per un numero di anni pari a quelli di vita utile dell'intervento stabilita pari a:

- 8 anni per gli interventi di l'isolamento termico degli edifici, il controllo della radiazione entrante attraverso le superfici vetrate durante i mesi estivi, le applicazioni delle tecniche dell'architettura bioclimatica, del solare passivo e del raffrescamento passivo;
- 5 anni per le altre tipologie di intervento previste dai DM 20 luglio 2004 e ss.mm.ii.

Il DM 28/12/12 ha introdotto misure specifiche relativamente a "grandi progetti" (ovvero progetti di efficientamento energetico realizzati su infrastrutture, su processi industriali o relativi ad interventi realizzati nel settore dei trasporti, che generano, nell'arco di un anno dalla loro implementazione, risparmi, anche potenziali, superiori o uguali a 35.000tep): in funzione del grado di innovazione tecnologica del progetto e dell'impatto sulla riduzione delle emissioni in atmosfera, possono essere attribuite a questi progetti delle premialità, in termini di coefficienti moltiplicativi dei certificati rilasciabili, fino al 30% del valore; tale percentuale e' progressivamente aumentabile, limitatamente ad interventi realizzati in aree metropolitane, fino al 40% per progetti che generano risparmi di energia compresi tra 35.000 e 70.000 tep annui, e fino al 50% per progetti che generano risparmi di energia superiori ai 70.000 tep annui.

I Certificati Bianchi sono emessi e controllati dal gestore del mercato elettrico (GME) in un apposito mercato dove i titoli possono essere contrattati: tale meccanismo permette la vendita dei titoli, con conseguente incasso, da parte sia dei distributori che ottengono risparmi eccedenti i loro obblighi sia degli altri soggetti beneficiari non obbligati al perseguimento di specifici obiettivi di incremento dell'efficienza energetica.

Il contributo è erogato a fronte della consegna dei titoli di efficienza energetica che vengono trattenuti sul conto proprietà del distributore e non possono essere più oggetto di contrattazione.

<p>Tipologie di interventi ammesse</p>	<p>I DM 20/7/04 e ss.mm.ii. hanno stabilito un elenco di interventi che possono essere realizzati per il conseguimento degli obiettivi di incremento dell'efficienza energetica / di risparmio energetico e sviluppo delle fonti rinnovabili di cui si riportano nella tabella seguente, a titolo di esempio, alcune tipologie.</p> <p>Con il DM 28/12/12 sono state introdotte nuove schede per il calcolo del risparmio energetico connesso a interventi per il settore industriale, per i trasporti e per le infrastrutture.</p> <table border="1" data-bbox="422 459 1436 1108"> <thead> <tr> <th data-bbox="422 459 933 515">Riduzione dei consumi di energia elettrica (esempi di interventi ammessi)</th> <th data-bbox="933 459 1436 515">Riduzione dei consumi di gas naturale (esempi di interventi ammessi)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="422 515 933 1108"> <ul style="list-style-type: none"> - rifasamento presso l'utenza; - motori elettrici: utilizzo dispositivi ad alta efficienza, installazione inverter, ottimizzazioni gestionali o di impianto; - illuminazione: dispositivi automatici di accensione o regolazione, utilizzo dispositivi a maggiore efficienza; - dispositivi per la riduzione dei consumi in condizioni di stand-by delle apparecchiature; - sostituzione di calda-acqua elettriche con sistemi alimentati da altre fonti energetiche o con teleriscaldamento e altri interventi per la riduzione dei consumi elettrici per usi termici; - interventi per la riduzione dei consumi elettrici per il condizionamento: isolamento termico degli edifici, utilizzo di tecniche di raffrescamento passivo, ecc.; - sostituzione elettrodomestici con prodotti analoghi a maggiore efficienza; - cogenerazione; - pompe di calore geotermiche; - impianti fotovoltaici di potenza < 20 kW; - diffusione veicoli elettrici o a gas naturale. </td> <td data-bbox="933 515 1436 1108"> <ul style="list-style-type: none"> - sostituzione di dispositivi di combustione con altri a più elevata efficienza; - interventi per la riduzione dei consumi per la climatizzazione degli ambienti: isolamento termico degli edifici, utilizzo di tecniche di riscaldamento passivo, climatizzazione diretta tramite teleriscaldamento, utilizzo di calore di recupero, ecc.; - cogenerazione; - installazione di impianti per la valorizzazione delle fonti rinnovabili presso gli utenti finali: impianti a biomassa, pannelli solari termici, pompe di calore geotermiche, impianti fotovoltaici di potenza < 20 kW. </td> </tr> </tbody> </table>	Riduzione dei consumi di energia elettrica (esempi di interventi ammessi)	Riduzione dei consumi di gas naturale (esempi di interventi ammessi)	<ul style="list-style-type: none"> - rifasamento presso l'utenza; - motori elettrici: utilizzo dispositivi ad alta efficienza, installazione inverter, ottimizzazioni gestionali o di impianto; - illuminazione: dispositivi automatici di accensione o regolazione, utilizzo dispositivi a maggiore efficienza; - dispositivi per la riduzione dei consumi in condizioni di stand-by delle apparecchiature; - sostituzione di calda-acqua elettriche con sistemi alimentati da altre fonti energetiche o con teleriscaldamento e altri interventi per la riduzione dei consumi elettrici per usi termici; - interventi per la riduzione dei consumi elettrici per il condizionamento: isolamento termico degli edifici, utilizzo di tecniche di raffrescamento passivo, ecc.; - sostituzione elettrodomestici con prodotti analoghi a maggiore efficienza; - cogenerazione; - pompe di calore geotermiche; - impianti fotovoltaici di potenza < 20 kW; - diffusione veicoli elettrici o a gas naturale. 	<ul style="list-style-type: none"> - sostituzione di dispositivi di combustione con altri a più elevata efficienza; - interventi per la riduzione dei consumi per la climatizzazione degli ambienti: isolamento termico degli edifici, utilizzo di tecniche di riscaldamento passivo, climatizzazione diretta tramite teleriscaldamento, utilizzo di calore di recupero, ecc.; - cogenerazione; - installazione di impianti per la valorizzazione delle fonti rinnovabili presso gli utenti finali: impianti a biomassa, pannelli solari termici, pompe di calore geotermiche, impianti fotovoltaici di potenza < 20 kW.
Riduzione dei consumi di energia elettrica (esempi di interventi ammessi)	Riduzione dei consumi di gas naturale (esempi di interventi ammessi)				
<ul style="list-style-type: none"> - rifasamento presso l'utenza; - motori elettrici: utilizzo dispositivi ad alta efficienza, installazione inverter, ottimizzazioni gestionali o di impianto; - illuminazione: dispositivi automatici di accensione o regolazione, utilizzo dispositivi a maggiore efficienza; - dispositivi per la riduzione dei consumi in condizioni di stand-by delle apparecchiature; - sostituzione di calda-acqua elettriche con sistemi alimentati da altre fonti energetiche o con teleriscaldamento e altri interventi per la riduzione dei consumi elettrici per usi termici; - interventi per la riduzione dei consumi elettrici per il condizionamento: isolamento termico degli edifici, utilizzo di tecniche di raffrescamento passivo, ecc.; - sostituzione elettrodomestici con prodotti analoghi a maggiore efficienza; - cogenerazione; - pompe di calore geotermiche; - impianti fotovoltaici di potenza < 20 kW; - diffusione veicoli elettrici o a gas naturale. 	<ul style="list-style-type: none"> - sostituzione di dispositivi di combustione con altri a più elevata efficienza; - interventi per la riduzione dei consumi per la climatizzazione degli ambienti: isolamento termico degli edifici, utilizzo di tecniche di riscaldamento passivo, climatizzazione diretta tramite teleriscaldamento, utilizzo di calore di recupero, ecc.; - cogenerazione; - installazione di impianti per la valorizzazione delle fonti rinnovabili presso gli utenti finali: impianti a biomassa, pannelli solari termici, pompe di calore geotermiche, impianti fotovoltaici di potenza < 20 kW. 				
<p>Adempimenti e documentazione</p>	<p>La richiesta di verifica e certificazione dei risparmi connessi agli interventi / ai progetti ammessi al meccanismo dei certificati bianchi va avanzata al GSE (cui il DM 28/12/12 ha trasferito questo compito, precedentemente svolto dall'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas). Per progetti standardizzati la richiesta va presentata entro 180 gg dalla data di avvio del progetto (in questo caso si presenta solo la richiesta iniziale). Per progetti analitici la prima richiesta va presentata entro 180 gg dalla fine del periodo di riferimento della richiesta stessa. Le richieste successive alla prima vanno presentate dopo che sono trascorsi almeno 3 mesi dalla data della precedente richiesta. Per i progetti a consuntivo i tempi di presentazione delle richieste di verifica e certificazione sono indicati nel programma di misura approvato.</p> <p>Le richieste presentate devono essere corredate di tutta la documentazione specificatamente indicata per ogni specifica tipologia di progetto nelle linee guida dell'AEEG (Rif. Delibera EEN 9/11).</p>				
<p>Termini</p>	<p>La certificazione dei risparmi energetici e la conseguente emissione dei TEE viene effettuata annualmente.</p> <p>Entro 60 gg dalla ricezione della richiesta di verifica e certificazione, se non sussistono necessità di raccogliere integrazioni, viene effettuata la certificazione del risparmio conseguito (in caso di richiesta di informazioni aggiuntive la certificazione viene rilasciata entro 30 gg dalla ricezione delle integrazioni richieste).</p> <p>Per i progetti standardizzati la certificazione dei risparmi conseguiti negli anni successivi al primo viene fatta automaticamente dal GSE.</p> <p>Ai sensi del DM 28/12/12 a decorrere dal 1° gennaio 2014 avranno accesso al sistema dei certificati bianchi solo i progetti ancora da realizzarsi o in corso di realizzazione.</p>				
<p>Cumulabilità</p>	<p>I certificati bianchi emessi per i progetti presentati dopo la data del 3 gennaio 2013 (entrata in vigore del DM 28/12/12) non sono cumulabili con altri incentivi, comunque denominati, a carico delle tariffe dell'energia elettrica e del gas e con altri incentivi statali.</p> <p>E' ammessa la cumulabilità con: fondi di garanzia e fondi di rotazione; contributi in conto interesse; detassazione del reddito d'impresa riguardante l'acquisto di macchinari e attrezzature.</p>				